

STATUTO

CONSULTA DIOCESANA DI PASTORALE GIOVANILE

La Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile

1. È istituita nell'Archidiocesi di Perugia - Città della Pieve la Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile (CDPG)
2. La CDPG è un organismo consultivo composto da laici e presbiteri, rappresentanti le diverse realtà giovanili ecclesiali operanti in diocesi; in quanto luogo di comunione tra di esse, aiuta il Vescovo nell'individuazione di orientamenti e proposte per la pastorale dei giovani.
3. Fanno parte della CDPG:
 - a) membri di diritto:
 - il direttore dell'Ufficio di Past. Giovanile
 - il vicedirettore, qualora fosse stato nominato dal vescovo, avente in potestà vicaria tutti i diritti e i doveri del direttore dell'ufficio.
 - gli incaricati zionali per la pastorale giovanile

Il vescovo ha facoltà di nominare presbiteri o laici nel numero massimo di 4 per integrare la CDPG
 - b) membri eletti:
 - un giovane, rappresentante per ogni unità pastorale
 - un giovane, rappresentante per ogni aggregazione laicale operante anche nell'ambito giovanile
4. Finalità della CDPG sono:
 - favorire la comunione tra le diverse realtà operanti tra i giovani, mediante la conoscenza reciproca e la comunicazione di progetti e iniziative;
 - coordinare tra loro le iniziative e gli orientamenti dei differenti soggetti, per una più efficace azione di ciascuno nel mondo giovanile;
 - promuovere iniziative comuni di evangelizzazione della realtà giovanile, di celebrazioni e incontri comunitari, di partecipazione agli appuntamenti regionali, nazionali e internazionali;
 - portare all'attenzione dell'intera comunità ecclesiale e della società civile le problematiche e le aspettative dei giovani, dialogando in piena fiducia con tutti coloro che hanno a cuore la sorte del mondo giovanile.
 - Organizzare momenti comuni di formazione
 - Redarre un progetto di pastorale giovanile alla luce del Sinodo Diocesano in comunione con le diverse realtà
 - Coordinare tutte le iniziative di missione, nuova evangelizzazione, formazione presenti nella chiesa diocesana e rivolte al mondo Giovanile
5. I membri eletti della CDPG rimangono in carica due anni; i membri di nomina vescovile rimangono in carica fino a quando tale nomina non sia revocata; i membri di diritto fin tanto che permangono nel loro ufficio.
6. La CDPG si scioglie in caso di sede vacante, Il Vescovo diocesano può sciogliere la CDPG se questa non adempie il compito affidatole per il bene della diocesi, oppure ne abusa gravemente. Entro un anno la CDPG deve essere ricostituita.
7. La CDPG si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno; in via straordinaria su convocazione del direttore e su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri o di una delle commissioni.
8. La CDPG nella prima seduta elegge una segreteria, composta da quattro membri, due tra i rappresentanti delle UP e due tra i rappresentanti dei movimenti e associazioni.
Compiti del direttore nell'ambito della CDPG sono:

- convocare e presiedere, a nome del Vescovo, gli incontri della CDPG;
- determinare l'OdG;
- accogliere o respingere le questioni proposte dai membri;
- comunicare al Vescovo le proposte e gli orientamenti espressi dalla CDPG.

Compiti della segreteria sono, in accordo con il direttore:

- notificare ai membri l'OdG (con l'eventuale documentazione) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incontro;
- compilare e notificare ai membri il verbale della riunione;
- stretta collaborazione con il direttore in sede di progettazione, promozione e svolgimento delle attività di PG.

9. La CDPG si riserva di operare attraverso commissioni (permanenti o temporanee) e attraverso «incaricati speciali» (permanenti o occasionali). Esse dovranno relazionare sulla propria attività almeno una volta all'anno.
10. Una commissione è costituita da 2 o più persone e ha il compito di promuovere, organizzare e gestire attività specifiche individuate dalla consulta. Possono far parte della commissione, oltre ai membri della CDPG, anche persone scelte dalla medesima per competenza, disponibilità e affidabilità. La CDPG potrà anche designare commissioni interamente composte da esperti esterni.
11. L'incaricato speciale viene delegato dalla consulta a rappresentarla in circostanze particolari (convegni, assemblee, consigli...).